



CITTA' DI TARQUINIA

Provincia di Viterbo

Piazza G. Matteotti n. 7 - 01016 - C.F. e P.I. 00129650560 - Tel. 0766/8491
pec:pec@pec.comune.tarquinia.vt.it



ORDINANZA SINDACALE

Registro generale n. 9 del 26/07/2023

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER INCOLUMITÀ PUBBLICA-
ELEVATO RISCHIO IDRAULICO IN LOCALITÀ FOCE DEL MIGNONE

IL SINDACO

VISTA la nota della Regione Lazio, Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appaltante, Risorse Idriche e Difesa del Suolo – Area Vigilanza e Bacini Idrografici, assunta al Protocollo Generale dell’Ente con n.° 30893 del 25/07/2023 e recante oggetto “*Segnalazione situazione di elevato rischio idraulico in località foce Mignone in Comune di Tarquinia (VT), connesso con la presenza di manufatti privi di titolo abilitativo. Richiesta di intervento di protezione civile finalizzato allo sgombero delle aree*”;

CONSIDERATO che nella succitata nota, tra le altre, si evince che lungo gli argini del Fiume Mignone vige un allarmante stato di pericolo per rischio idraulico “R4”, con pericolo inondazione “A1”, così come da piano di Bacino Regionale vigente;

APPURATO che nella prefata località risultano insistere una serie di strutture e manufatti (in origine identificati ed utilizzati come capanni da pesca) che, come è emerso da recenti sopralluoghi effettuati dall’Area Vigilanza e Bacini Idrografici in qualità di Autorità Idraulica, congiuntamente all’Area Concessioni della Direzione Regionale Lazio, hanno subito variazione della propria destinazione d’uso (essendo utilizzate perlopiù per scopi “residenziali”), oltre che potenziali modifiche strutturali e dimensionali;

ATTESO, per quanto su esposto, che l’antropizzazione *de qua*, con particolare riferimento ai manufatti che insistono sulla sponda idraulica sinistra, risultano costruiti ad una distanza dal ciglio d’argine tale che, la sua esiguità, è in contrasto con le vigenti norme in materia idraulica (ex art. 96 del R.D. n.° 523 del 25/07/1904) e, pertanto, è da ritenersi preclusa, ai fini di eventuale sanatoria *ex post*, di qualsiasi autorizzazione urbanistico-edilizia, così come sancito all’art. 33 della Legge 47/85;

CONSIDERATO che l’area in questione è di proprietà del Demanio dello Stato e che la dichiarata situazione (strutture e manufatti abusivi utilizzati anche a scopo residenziale) costituisce costante e permanente rischio per la pubblica e privata incolumità, laddove si verificano eventi di piena del fiume Mignone che, per le caratteristiche sia del proprio bacino che del suo regime idraulico, possono svilupparsi anche in maniera improvvisa e repentina, senza consentire alle Autorità competenti di prevenire ed eseguire tempestivi interventi di allertamento e/o salvaguardia della popolazione insediata;

PRESO ATTO che come si evince dalla nota della Regione Lazio, Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appaltante, Risorse Idriche e Difesa del Suolo – Area Vigilanza e Bacini Idrografici, assunta al Protocollo Generale dell’Ente con n.° 30893 del 25/07/2023 e recante oggetto “*Segnalazione situazione di elevato rischio idraulico in località foce Mignone in Comune di Tarquinia (VT), connesso con la presenza di manufatti privi di titolo abilitativo. Richiesta di intervento di protezione civile finalizzato allo sgombero delle aree*”, l’Ente Regione Lazio invita **L’Amministrazione Comunale di Tarquinia ad assumere ogni e qualsiasi provvedimento e misura di protezione civile finalizzati alla salvaguardia della pubblica e privata incolumità, attraverso il tempestivo allontanamento e sgombero delle persone dalle strutture stesse, presenti su entrambe le sponde del fiume Mignone, nel tratto compreso tra il ponte della SP 45 e la foce.**

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare l’articolo 54, così come modificato dall’art. 6 del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125;

RILEVATO infatti che l’ordinanza in oggetto assolve ai presupposti di cui all’art. 54 del T.U.E.L dal momento che la stessa afferisce all’incolumità pubblica essendo diretta a tutelare l’incolumità fisica della popolazione, così come alla sicurezza urbana in quanto diretta a prevenire eventi naturali dannosi che possono manifestarsi in maniera repentina senza possibilità alcuna di consentire alle autorità competenti di prevenire ed eseguire tempestivi interventi di allertamento e/o salvaguardia della popolazione insediata/residente/turista/in transito;

CONSIDERATA, pertanto, l’urgenza di provvedere in merito, con il fine di prevenire e/o eliminare il grave pericolo che

minaccia l'incolumità dei cittadini, la pubblica sicurezza e la salute pubblica;

RILEVATO che, per quanto sopra descritto, sia pertanto indispensabile e non altrimenti procrastinabile disporre, in via preventiva, del presente provvedimento di carattere contingibile e urgente di messa in sicurezza, necessario per la doverosa rimozione dello stato di pericolo per la pubblica incolumità e per la salute pubblica come accertato ed evidenziato nella nota acquisita agli atti di questo Ente e richiamata nelle premesse;

CONSIDERATO che la situazione di comprovato pericolo risulta atta a determinare anche rischi di carattere eccezionale ed imprevedibile non individuabili *ex ante* e rispetto ai quali non risulterebbe possibile fare fronte con i mezzi previsti in via ordinaria dall'ordinamento;

RITENUTO che la situazione di fatto descritta rende, *ictu oculi*, evidente la sussistenza di ragioni di impedimento al rispetto delle garanzie partecipative procedurali, derivanti dalle particolari esigenze di celerità del procedimento a tutela di interesse di rilievo pubblico;

RITENUTI così integrati i presupposti *ex lege* per imporre il presente provvedimento trattandosi, nel caso di specie, di provvedimento urgente e indifferibile, caratterizzato dall'attualità e dall'impossibilità di ricorrere, come detto, ad altri strumenti ordinari previsti dall'ordinamento;

CONSIDERATO che al fine di eliminare e contenere la situazione sopradescritta appaiono necessarie le misure di cui a seguito, configurandosi come interventi minimi e proporzionati rispetto alla gravità del pericolo acclarato;

VISTO che la stagione estiva è nel pieno della sua attività più intensa e **RAVVISATA**, pertanto, la necessità di dover adottare, con separato ed ulteriore atto, idoneo provvedimento per la messa in sicurezza delle strutture ricettive, arenili in concessione, pubblici esercizi e quant'altro insiste nell'area definita ed indicata nella mappa di cui alla nota n.° 30893 del 25/07/2023, che esegue/eroga attività volte alla prestazione di servizi per l'agio dei soggiornanti e col solo fine di evitare un immediato collasso/tracollo di detti servizi, ritenuti assolutamente necessari ed indispensabili per la libera e giusta fruizione dell'attrazione turistica che la località in questione offre e che per la sua glocalizzazione non è interessata dalla dichiarata emergenza;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTA la Delibera di Giunta n.° 34 del 10/03/2023;

VISTO il D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;

Per quanto premesso in preambolo, rappresentando ampia e dettagliata motivazione ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/1990;

ORDINA

L'immediato sgombero totale e l'allontanamento delle persone che a qualsiasi titolo si trovino nei manufatti che insistono nel tratto compreso tra il ponte della SP 45 e la foce del fiume Mignone, così come indicato nella mappa di cui alla nota n.° 30893 del 25/07/2023 e recante oggetto "*Segnalazione situazione di elevato rischio idraulico in località foce Mignone in Comune di Tarquinia (VT), connesso con la presenza di manufatti privi di titolo abilitativo. Richiesta di intervento di protezione civile finalizzato allo sgombero delle aree*" alla quale ci si rifà integralmente considerandola parte integrante della presente.

L'immediata interdizione al transito e sosta di qualsiasi mezzo, ex art. 47 del D. Lgs 30 aprile 1992 - n. 285, fatta eccezione di quelli riportati nel 1° Comma lettere a) – b) – c), nel tratto compreso tra il ponte della SP 45 e la foce del fiume Mignone, nell'area individuata come sopra;

AVVERTE

Che la violazione della presente ordinanza comporterà l'esecuzione in danno da parte del Comune nonché l'irrogazione della sanzione amministrativa (da 25 euro a 500 euro – Pagamento in misura ridotta di € 400) conseguente all'art. 7bis TUEL d.lgs. n. 267/2000 in combinato disposto con la legge n. 689/1981, nonché sarà perseguita a norma dell'art. 650 del Codice Penale;

AVVISA

Ai sensi dell'art.5 del D.Lgs n.104 del 16/09/2010, che contro la presente Ordinanza chiunque ne abbia interesse, potrà ricorrere per motivi di legittimità entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, oppure potrà attivare il ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione della Presente.

DISPONE

che copia della presente Ordinanza venga notificata, per competenza:

- Al Corpo di Polizia Locale – Sede – per l'esecuzione e la Vigilanza;
- Alla Regione Lazio, Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appaltante, Risorse Idriche e Difesa del Suolo – Area Vigilanza e Bacini Idrografici;
- Al Settore X° - Ufficio Lavori Pubblici;
- Alla Prefettura di Viterbo – U.T.G. Area II e Area V;
- Al Comando dei Carabinieri di Tarquinia;
- Al Comando dei Carabinieri Forestali – Stazione di Tarquinia;
- Alla Questura di Viterbo.

Tarquinia, 26.07.2023

IL SINDACO
(Alessandro GIULIVI)

La firma, in formato digitale, è stata apposta ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. sull'originale elettronico del presente atto che sostituisce il documento cartaceo. L'originale elettronico del presente atto è conservato negli archivi informatici del Comune ai sensi del d.lgs. 07/03/2005 n. 82 e della correlata normativa vigente.

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Tarquinia. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

ALESSANDRO GIULIVI in data 26/07/2023